



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E POLITICHE SOCIO CULTURALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CASA

**ESENZIONE TICKET INDIGENTI E RIMBORSO TICKET FARMACI SECONDO LA
NORMATIVA COMUNALE, EROGATO DAL COMUNE DI CASALE, PER
DETERMINATE CATEGORIE DI CITTADINI CHE, ESCLUSE DALL'ESENZIONE
DIRETTA DA PARTE DELL'SSN, POSSEGGONO UN BASSO REDDITO.**

AVVISO

DESCRIZIONE DEL BENEFICIO

1. Per “rimborso della partecipazione alla spesa sanitaria” s'intende **l'intervento del Comune** a copertura delle quote di partecipazione al costo sia delle prestazioni sanitarie (ticket) poste a carico dei cittadini **NON GIÀ DIRETTAMENTE ESENTATI** per altre fattispecie previste dalle normative sanitarie e regionali vigenti.
2. Non possono, pertanto, beneficiare del rimborso in argomento coloro che rientrano nelle condizioni per le quali il Servizio Sanitario o l'ASL di residenza già prevedano esenzioni: per reddito, per patologia, per infortunio INAIL, per gravidanza, per prescrizioni a carattere preventivo richieste dai consultori ecc.
3. Nei casi di cui al precedente punto, l'intervento comunale è limitato alle sole spese non comprese nell'esenzione già assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale.

CHI HA DIRITTO all'esenzione per prestazioni specialistiche, diagnosi strumentale, esami di laboratorio:

1. i nuclei familiari, dove almeno un componente risulti in attività lavorativa, residenti nel Comune di Casale Monferrato in possesso di certificato ISEE valido, pari o inferiore alla soglia di **6.000,00** euro;
2. i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente;
3. gli inoccupati o in cerca di prima occupazione e i loro familiari a carico, residenti nel Comune di Casale Monferrato, in possesso di certificato ISEE valido, pari o inferiore alla soglia di **6.000,00** euro ed iscritti al Centro per l'impiego;
4. i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all'anno precedente superiore alla soglia comunale determinata per lo stato di indigenza di **€ 6.000,00** e superiore ai limiti di reddito stabiliti per le esenzione ASL, necessitano dell'esenzione comunale dalla

partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio nell'ambito dell'intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell'anno;

5. nuclei familiari residenti a Casale Monferrato, purché non ricadano in una delle seguenti fattispecie:
 - (a) Possesso di immobili di qualunque genere;
 - (b) Presenza di redditi non derivanti unicamente da lavoro dipendente;
 - (c) Titolarità di partita IVA;
 - (d) Possesso di più di un bene mobile registrato;
 - (e) Possesso di un singolo bene mobile registrato di cilindrata superiore a 1.500 c.c., se immatricolato in data successiva al 31/12/2011;
 - (f) Uso gratuito dell'abitazione di residenza, qualora il proprietario ed uno dei membri del nucleo siano posti sull'asse ereditario diretto.

CHI HA DIRITTO all'assistenza farmaceutica

1. Hanno diritto al beneficio in oggetto i soggetti che hanno una esenzione comunale in corso di validità emessa dal Comune di Casale Monferrato.
2. **Le spese ammesse a rimborso sono** esclusivamente quelle relative a quote fisse di partecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto "ticket"), erogate in base alle prescrizioni dei medici di famiglia o appartenenti ai ruoli del Servizio Sanitario e poste a carico dei cittadini **il cosiddetto "ticket farmaci"**, quale quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata con i farmaci posti in fascia A .
3. Nell'ambito dell'**ammontare massimo rimborsabile** per ciascun beneficiario sono altresì **ammesse al rimborso comunale**, sino alla concorrenza del limite massimo stabilito, **le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci posti in fascia C, dietro consegna della prescrizione medica (anche se non richiesta dal farmacista) redatta da un medico dipendente del SSN o convenzionato.**

QUANDO, COME E DOVE PRESENTARE DOMANDA

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, possono presentare richiesta al Comune di Casale Monferrato secondo le modalità contenute nello stesso.
2. L'istanza deve essere presentata esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica, in distribuzione presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Casale Monferrato o scaricabile sul sito istituzionale www.comune.casale-monferrato.al.it.
3. L'istanza di ammissione al rimborso può essere inoltrata al Comune in qualsiasi momento dell'anno. La medesima richiesta può essere estesa ai componenti del nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, espressamente indicati sulla domanda.

4. **Periodo di validità:** l'esenzione ha validità annuale, dal momento del rilascio e fino al 31.12.2021.
5. L'ammissione al rimborso decorre dalla data di presentazione al protocollo comunale della relativa domanda. L'ammissione al rimborso **NON può essere retroattiva**.
6. La domanda è redatta nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative 8D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. E i.) sotto forma di dichiarazione sostitutiva
7. Con la domanda il beneficiario dichiara di non aver ottenuto per la medesima spesa e per la medesima funzione altri contributi, dichiarando che **la spesa oggetto di rimborso non è e non sarà, oggetto di alcun altro beneficio e/o di sgravio fiscale ulteriore**, risultando sostenuta integralmente a proprio carico per l'intero ammontare.
8. Qualora, da eventuali controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese con dichiarazione sostitutiva, fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e leggi speciali in materia, il dichiarante **decade dai benefici eventualmente** conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

LIMITI, VINCOLI E MODALITÀ DI RIMBORSO

1. L'ammontare massimo rimborsabile per la spesa farmaceutica per ciascun nucleo ammesso, è pari a **€ 250,00** annui.
2. Ai titolari d'indicatore ISEE 2021 pari o inferiore a **€ 6.000,00** sono anche rimborsate le spese sostenute per l'acquisto di farmaci di fascia C, sino alla concorrenza di €. 75,00/annui, rientranti nel predetto limite massimo completamente rimborsabile di 250,00/euro/anno/pro capite. Il rimborso avviene previa consegna della prescrizione medica (anche se non richiesta dal farmacista), redatta da un medico dipendente del SSN o convenzionato, unitamente agli altri documenti richiesti per il rimborso dei farmaci di fascia A.
3. Esaurito, per ciascun anno di riferimento, l'importo di **€ 250,00**, l'Amministrazione **NON effettuerà più alcun rimborso**.
4. Sono escluse e , pertanto, a completo **CARICO DEL CITTADINO:**
5. tutte le prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), quindi non più erogate dal Servizio Sanitario Regionale;
6. la partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso.
7. La spesa rimborsata dal Comune **NON può essere oggetto di contribuzioni di altra natura e/o sgravi fiscali a qualsiasi titolo**, deve risultare completamente a carico del richiedente e quindi, non coperta, neanche parzialmente, con altre modalità (es. polizze assicurazione).
8. Il beneficiario nel caso fruisca della detrazione IRPEF 19% sulla dichiarazione dei redditi per l'anno corrispondente, deve indicare, ai fini del calcolo **per la detrazione IRPEF, l'importo al netto dei rimborsi comunali ricevuti** e, vale a dire solo la reale spesa

- rimasta a carico del contribuente, detratto il rimborso comunale, anche se, in caso di modello 730 precompilato, la voce risultasse già indicata tra quelle in detrazione.
9. Il comune ha facoltà di revocare il beneficio concesso prima della scadenza, qualora si modificchino i presupposti regolamentari e/o normativi che hanno dato luogo all'ammissione del rimborso, nonché per esaurimento fondi di bilancio.
 10. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino false, decadono dal beneficio acquisito e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune in loro favore. Il Comune provvederà inoltre a presentare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria.
 11. La richiesta di rimborso delle spese sanitarie anticipate dagli eventi diritto regolarmente ammessi, nonché l'erogazione ai beneficiari dei rimborsi stessi, potrà avvenire esclusivamente in due fasi distinte, una per ciascun semestre dell'anno 2021.
 12. Le istanze di rimborso, e le relative pezze giustificative delle spese sostenute, potranno essere presentate presso l'ufficio comunale Servizi Sociali, via Mameli 14, con le seguenti modalità:
 - (a) **fino al 15 di giugno 2021 per il I° semestre** (farà fede la data di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale consegnati in originale agli uffici comunali), con **rimborso a 30 gg** dal provvedimento di liquidazione dei rimborsi per tutti i richiedenti del medesimo periodo;
 - (b) **dal 16 giugno 2021, ed entro e non oltre il 15 dicembre 2021** per il II° semestre (farà fede la data di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale consegnati in originale agli uffici comunali), con **rimborso a 30 gg** dal provvedimento di liquidazione dei rimborsi per tutti i richiedenti del medesimo periodo;
 - (c) oltre il termine del 15 dicembre 2021, le spese **NON** saranno più rimborsabili
 - (d) i rimborsi verranno erogati ai beneficiari unicamente attraverso bonifico bancario sul c/c indicato all'atto di presentazione dell'istanza.

NORME FINALI

I criteri e le modalità di accesso dei benefici precedentemente descritti entrano in vigore dalla data di efficacia della deliberazione di approvazione.